



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 212

della Giunta comunale

Oggetto: CAUSE E LITI COMUNALI - TRIBUNALE DI TRENTO - R.G. 1831/2026 - RICORSO EX ARTT. 481 C.C. E 749 C.P.C. PER FISSAZIONE DI TERMINE PER ACCETTAZIONE/RINUNZIA EREDITA' NONCHE' EX ARTT. 702 C.C. E 749 C.P.C. PER ACCETTAZIONE/RINUNZIA NOMINA ESECUTORE TESTAMENTARIO DELL'EREDITA' - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Il giorno 03.08.2026 ad ore 09:00 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: Sindaco **IANESELLI FRANCO**
Vicesindaca **BOZZARELLI ELISABETTA**
Assessora **BAGGIA MONICA**
Assessora **CASONATO GIULIA**
Assessore **FERNANDEZ ANDREAS**
Assessore **PEDROTTI ALBERTO**

Assenti: Assessore **BRUGNARA MICHELE**
Assessora **FRIZZERA GIANNA**

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il Sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 4250/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

visto il ricorso notificato all'Amministrazione comunale in data 22 giugno 2026, promosso contro il Comune di Trento ed altri dinanzi al Tribunale di Trento sub R.G. 1831/2026, con il quale si chiede la fissazione di un termine ex art. 481 C.C. e 749 C.P.C. a tutti i chiamati, tra cui il Comune di Trento come primo chiamato, per accettare o rinunciare all'eredità, nonché la fissazione di un termine ex artt. 702 C.C. e 749 C.P.C. al Sindaco pro tempore del Comune di Trento affinché dichiari se intende accettare o rinunciare la nomina di esecutore testamentario dell'eredità, di cui al testamento olografo di data 31.10.2015 del *de cuius*, pubblicato dal notaio incaricato in data 15.04.2025;

visto altresì il decreto di data 18 giugno 2026 con il quale Giudice del Tribunale di Trento ha fissato, per la comparizione delle parti, l'udienza del 22 ottobre 2026;

richiamato il tutto come più esattamente ed analiticamente dedotto in ricorso;

vista la nota del Servizio Tributi e patrimonio prot. n. 287238 di data 21.07.2026 con la quale si comunica l'opportunità di costituirsi nel giudizio al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione comunale (parere sottratto al diritto di accesso ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 12.09.2017 n. 113, trattandosi di documenti relativi a liti potenziali o in atto, ed ai sensi dell'art. 32 bis, comma 2 L.p. 23/1992 che tutela la riservatezza, la vita privata, i dati giudiziari);

valutato pertanto di costituirsi nel ricorso in argomento per tutelare gli interessi del Comune di Trento, in particolare per poter proporre un termine congruo per valutare l'accettazione o meno dell'eredità, stante la complessità delle disposizioni testamentarie e degli adempimenti contenuti nelle stesse a carico dell'erede, nonché in ogni caso per valutare altresì l'opportunità o meno di accettare la designazione del Sindaco *pro tempore* del Comune di Trento come esecutore testamentario;

ritenuto di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione comunale, con facoltà di agire anche disgiuntamente e comunque di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, agli avvocati dell'Avvocatura comunale Maria Giovanna Tramontan ed Alessio Gusmeroli eleggendo domicilio presso l'avv. Maria Giovanna Tramontan;

posto che si rende necessario procedere all'accantonamento di una somma per le spese di causa in caso di soccombenza;

posto che non è possibile procedere all'esatta determinazione di tali spese in ragione della tipologia, del numero e della qualità degli incombenti processuali sicché ogni previsione al riguardo deve intendersi come meramente convenzionale, funzionale alla prenotazione della spesa e comunque tale da dover essere sempre ridefinita e rideterminata alla conclusione del grado di giudizio altresì in relazione alle tariffe professionali vigenti al momento;

atteso che le predette spese possono essere fissate solo in via di mera presunzione e con criterio di larga approssimazione e che pertanto le possibili spese di causa, per l'eventuale soccombenza, si possono convenzionalmente ipotizzare in euro 2.500,00, e con ciò accantonando la relativa somma;

preso atto che tale spesa viene accantonata al cap. 785, "Fondo rischi per soccombenza", del Piano Esecutivo di Gestione 2026;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso che il punto 5.2, lettera h) dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che in caso di contenzioso l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione quale quota destinata alla costituzione del fondo rischi per spese di soccombenza derivanti dalla sentenza definitiva;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera c) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2026-2028;

ritenuto, in considerazione dell'imminenza dei termini per costituirsi in giudizio, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di costituirsi nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Trento sub R.G. 1831/2026 con il quale si chiede la fissazione di un termine ex art. 481 C.C. e 749 C.P.C. per accettare o rinunciare all'eredità, nonché la fissazione di un termine ex artt. 702 C.C. e 749 C.P.C. per accettare o rinunciare alla nomina di esecutore testamentario dell'eredità, al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione comunale;
2. di affidare la rappresentanza e difesa giudiziale degli interessi del Comune di Trento nella presente causa, agli avvocati dell'Avvocatura comunale Maria Giovanna Tramontan ed Alessio Gusmeroli, eleggendo domicilio presso l'avv. Maria Giovanna Tramontan, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, in ogni stato, fase o grado, nonché nella eventuale fase di riassunzione e/o di esecuzione ivi comprese opposizioni e giudizi di merito, procedimenti tavolari, conferendogli ogni facoltà di proporre domande ed eccezioni, sottoscrivere atti e ricorsi introduttivi, ricorsi incidentali, eventuali motivi aggiunti e gli atti tutti di causa, chiamare in causa terzi, svolgere domande nuove e riconvenzionali e resistere ad ogni altra e qualsiasi domanda anche di terzi, compresi motivi aggiunti, chiedere ed eseguire procedimenti cautelari, proporre impugnazioni, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, transigere, conciliare, esperire il procedimento di

mediazione e di negoziazione, incassare e quietanzare, agire anche disgiuntamente in collegi, nominare sostituti e farsi sostituire conferendo loro gli stessi poteri, proporre impugnazioni, ricorsi ed istanze di ogni genere all'Autorità Giudiziaria e comunque esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge e dalla prassi al difensore, dando fin d'ora per rato e valido quanto fatto;

3. di incaricare il Sindaco per il rilascio del mandato alle liti e per la firma degli occorrendi atti giudiziali;
4. di accantonare l'importo di euro 2.500,00, relativo all'eventuale soccombenza, al capitolo 785, "Fondo rischi per soccombenza", con riferimento all'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2027-2028;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

IL PRESIDENTE
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).